

Legge 20 ottobre 1982, n. 773

Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana 26 ottobre 1982, n. 295

Riforma della cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri.

Articolo 10

Contributo soggettivo

Il contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e` pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno precedente, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF:

- a) reddito sino a L. 40 milioni: 10%;
- b) reddito eccedente L. 40 milioni: 3%.

E` in ogni caso dovuto un contributo minimo di L. 600.000.

Il contributo di cui al comma 1 è dovuto anche dai pensionati che godano di pensione a carico della Cassa e che proseguano nell'esercizio della professione. In questo caso non si applica il comma 2 del presente articolo.

Per i geometri che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta alla Cassa prima di aver compiuto i 25 anni di età, il contributo di cui ai primi due commi del presente articolo è ridotto alla meta` per l'anno di iscrizione e per i due anni successivi.

Il contributo soggettivo è deducibile dal reddito complessivo ai fini IRPEF alle condizioni previste dall'art. 10, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni.

Gli iscritti all'albo professionale che non siano iscritti alla Cassa e non siano tenuti alla iscrizione sono obbligati a versare alla Cassa un contributo di solidarietà` pari al 3% del reddito professionale netto prodotto nel corso dell'anno precedente e comunque non inferiore a L. 100.000 annue. Si applicano le disposizioni di cui al precedente comma ed agli artt. 17 e 18.